

Regolamento

APPLICAZIONE del CANONE

per l'OCCUPAZIONE di SPAZI

ed AREE PUBBLICHE

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 20 dicembre 2002,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29 settembre 2014
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30 luglio 2015
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 aprile 2016
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 20 dicembre 2016
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22 febbraio 2018
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 29 marzo 2019.

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art.1.....	Oggetto del regolamento
Art.2	Concessioni
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
Art. 4.....	Attivazione del procedimento amministrativo
Art. 5.....	Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Art.6.....	Istruttoria
Art.7	Conclusione del procedimento
Art.8.....	Rilascio della concessione
Art.9	Contenuto del provvedimento di concessione
Art.10.....	Principali obblighi del concessionario
Art.11	Revoca e modifica della concessione. Rinuncia
Art.12	Decadenza dalla concessione
Art.13	Subentro nella concessione

Art. 14	Rinnovo della concessione
Art. 15.....	Anagrafe delle concessioni
Art. 16.....	Occupazioni d'urgenza
Art. 17	Occupazioni occasionali di breve durata
Art. 18	Occupazioni abusive

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 19.....	Istituzione del canone di concessione
Art. 20.....	Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 21.....	Durata delle occupazioni
Art. 22.....	Determinazione della superficie soggetta al canone
Art. 23.....	Criteri generali per tutte le tipologie di occupazioni di spazi ed aree
Art. 24.....	Suddivisione del territorio comunale
Art. 25	Determinazione della misura di tariffa base
Art. 26	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
Art. 27	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
Art. 28.....	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specificheattività esercitate dai titolari delle concessioni
Art. 29.....	Criteri ordinari di determinazione del canone
Art. 30.....	Criteri particolari di determinazione del canone:occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 30 bis...	Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologiedi telecomunicazione.
Art. 31.....	Agevolazioni
Art. 32	Non assoggettabilità
Art. 33.....	Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 34	Riscossione coattiva e rimborsi
Art. 35	Sanzioni
Art. 36	Contenzioso
Art. 37.....	Disciplina transitoria
Art. 38.....	Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare delle province e dei comuni, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta i principi e criteri direttivi della disciplina dei tributi ed entrate locali, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

2. Quando nel presente regolamento vengono utilizzate le espressioni "suolo pubblico", e "spazio pubblico", si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 2

Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4
Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione su apposito modulo. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.

Art. 5
Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve

precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6 Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

Art. 7 Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

Art. 8 Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- deposito cauzionale
- diritti di segreteria.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita dietro

apposita istanza entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

3. L'atto di concessione acquista efficacia dalla data dell'effettivo ritiro del titolo previo pagamento del canone di concessione.

4. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano insolvenze nei confronti del Comune da parte del soggetto interessato per pagamenti Cosap, anche su altre aree, ovvero precedenti rateizzazioni non estinte.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- l'entità del canone che dovrà essere corrisposto al comune e le modalità di pagamento.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche destinate alla somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare le disposizioni previste dalla legge 447/1995.

Le prescrizioni del presente regolamento riferite ai pubblici esercizi si intendono impartite ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile

l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Se l'occupazione è temporanea il rimborso è limitato al solo periodo di mancata occupazione, a partire dal 1° giorno successivo alla sua cessazione.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento,
- violazione delle norme in materia di impatto acustico.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata con atto del Responsabile di Servizio competente al rilascio.

Art. 13

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4 e seguendo le procedure di cui all'art. 19 della legge 241/1990.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14
Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo/proroga deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e prima della scadenza della concessione, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

5. La comunicazione di disdetta anticipata della concessione deve essere inviata in forma scritta nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 15
Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti al rilascio provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data di presentazione. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 35 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 17
Occupazioni occasionali di breve durata

1. Non sono soggette ad istanza di concessione ma a semplice comunicazione scritta da presentare almeno 5 giorni prima alla Polizia Municipale le occupazioni, che non comportano intralcio al traffico veicolare con utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata non superiore ad ore 4 (quattro), riguardanti attività di pulizia o piccoli lavori di manutenzione edile o del verde.

2. Sono soggette a comunicazione da presentare almeno 5 giorni prima ed a previo nulla osta della Polizia Municipale le occupazioni di durata non superiore a 8 (otto)

ore, riguardanti: piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed altro, operazioni di trasloco; operazioni di manutenzioni del verde.

3. Le occupazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora interessino zone commerciali, devono essere predisposte, per quanto possibili, al di fuori dell'orario di apertura degli esercizi. Le occupazioni di durata superiore a 8 (otto) ore sono soggette a concessione.

4. Le occupazioni effettuate in occasione di fiere e mercati devono essere richieste con le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

Art. 18 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza previo regolare atto di concessione rilasciato dal Comune.

2. Sono altresì considerate abusive:

- ♣ le occupazioni realizzate in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- ♣ le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile di Servizio competente al rilascio, previa constatazione e contestazione delle relative infrazioni da parte di competente pubblico ufficiale, dispone la rimozione dei materiali nonché la rimessa in pristino dello spazio o area pubblica, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 19

Istituzione del canone di concessione

1. Le occupazioni, sia temporanee che permanenti, di cui all'art. 1 del presente regolamento, costituiscono presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

Art. 20

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che richiede l'occupazione.

Art. 21

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per l'intero anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 22

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Il canone è commisurato alla entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non si procede all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano nel complesso inferiori a 0,5 metri quadrati o lineari.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Art. 23

Criteria generali per tutte le tipologie di occupazione di spazi ed aree

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree consentite dal presente regolamento non devono comportare intralcio al pubblico transito veicolare e pedonale con particolare riguardo alle persone con limitata o impedita capacità motoria.

2. Tutte le occupazioni consentite non devono, in prossimità degli incroci stradali, ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art.18, comma 2 del D.lgs. N°285/1992 e non possono costituire ostacolo alle visuali di sicurezza per la circolazione dei veicoli.

3. L'occupazione totale o parziale di aree non è consentita su sede stradale a divieto di sosta e/o fermata ai sensi del vigente Codice della Strada.

4. Ogni occupazione ammessa non deve interferire con lo spazio di fermata riservato ai mezzi pubblici di qualsiasi tipo.

5. Nella realizzazione di tutte le strutture consentite dal presente regolamento nell'area concessa o autorizzata in occupazione dovrà essere lasciato uno spazio per il passaggio pedonale non inferiore a metri 2, fatto salvo il caso in cui la struttura da installare sia posizionata a filo del marciapiede e questo non abbia una larghezza inferiore a metri 2, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede.

Art. 24

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

I CATEGORIA: territorio interno al perimetro del capoluogo tracciato dal piano regolatore generale;

II CATEGORIA: territori degli abitati foranei interni al perimetro di ciascuno tracciato dal piano regolatore generale o, in difetto di individuazione, aventi i caratteri fisici e delimitati nel modo previsti dalle vigenti disposizioni sulla circolazione stradale;

III CATEGORIA: restante territorio comunale.

I coefficienti moltiplicatori relativi alle tre categorie sono i seguenti:

CATEGORIA I: coefficiente 1

CATEGORIA II: coefficiente 0,60

CATEGORIA III: coefficiente 0,30

Per l'applicazione del canone alle occupazioni su tratti di strada statale o provinciale attraversanti il centro abitato si intendono tali quelli interni agli insediamenti edilizi aventi i

caratteri fisici ed individuati nel modo previsti dalle vigenti norme sulla circolazione stradale, l'inizio e la fine dei quali sono indicati con appositi segnali.

Art. 25 **Determinazione della misura di tariffa base**

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno, per metro quadrato o lineare è determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 26 del presente regolamento, è determinata in ragione di:

- 1/12 dell'importo giornaliero per ora di occupazione fra le ore 7 e le 13;
- 1/18 dell'importo giornaliero per ora di occupazione fra le ore 13 e le 19;
- 1/72 dell'importo giornaliero per ora di occupazione fra le ore 19 e le 7;

arrotondandosi all'ora le frazioni di essa, per difetto o per eccesso alla mezz'ora.

La discriminazione oraria non si applica e il canone è dovuto nella misura fissa giornaliera per le occupazioni che, ancorché limitate a parte del giorno, si protraggano per più di tre giorni consecutivi o per oltre dieci giorni, benché non consecutivi.

3. Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o lineare è determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Le tariffe di cui al presente articolo sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il suddetto termine sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 26 **Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa di cui all'art. 25 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 28 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,2 e superiore a 2.

Art. 27 **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Dirigente del Settore Servizi Tecnici

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri quadrati. *comma modificato dal 1° gennaio 2004 - deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 22 dicembre 2003, esecutiva*

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dai metri lineari della proiezione al suolo dei mezzi medesimi.

Dirigente del Settore Servizi Tecnici

2) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Dirigente del Settore Servizi Tecnici

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

Dirigente del Settore Servizi Tecnici

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

Dirigente del Settore Servizi Tecnici

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, autorizzati ai sensi del regolamento comunale delle Fiere e dei Mercati, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra sono computabili anche quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa all'effettiva occupazione. La sosta nei termini previsti dalla delibera consiliare ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 114/1992, lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

Dirigente del Settore Servizi Tecnici

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Dirigente del settore Servizi Tecnici

5) Occupazioni temporanee relative ad attività produttive

Per le occupazioni temporanee effettuate dalle attività produttive, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali. *comma in vigore dal 1° gennaio 2004 - deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 22 dicembre 2003, esecutiva*

Tutte le occupazioni non specificate sono di competenza del Dirigente del Settore Servizi Tecnici.

Art. 28

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA
1) occupazioni generiche del suolo	1
2) occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	0,33
3) edicole giornali	± 0,7
4) impianti pubblicitari	2
5) distributori di carburanti	1,75
6) impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 30 bis, comma 3, lett. a) (per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario di 12.500 €)	2
7) impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 30 bis, comma 3, lett. b) in co-siting (per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario di 9.000 €)	1,9
8) impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 30 bis, comma 3, lett. b) in co-sharing (per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario di 6.250 €)	1,8

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA
1) mercati settimanali	0,50
2) occupazioni generiche sopra e sotto il suolo	0,33
3) impalcature cantieri	0,40
4) spettacoli viaggianti	0,70
5) feste e fiere:	
- ambulanti	3,00
- altre occupazioni	3,00
6) occupazioni per manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali e assistenziali	0,8
7) striscioni e cartelli mobili pubblicitari	3,50
8) mostre esterne ai negozi	1
9) occupazioni varie	1
10) esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e/o bevande	0,50

Art. 29

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

occupazioni permanenti: la tariffa base cui all'articolo 25 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'articolo 28. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

occupazioni temporanee: la tariffa base prevista a giorno per le categorie di cui all'articolo 25 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'articolo 28 nonché per il numero dei metri quadrati o lineari.

Art. 30

Criteria particolari di determinazione del canone: occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, come segue :

- € 0,65 per utente

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità

successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato rivalutando la tariffa per utente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 30 bis¹

Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione.

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazioni – oppure il mantenimento di struttura già esistente);
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o co-sharing (occupazione multipla) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30mq anche ai fini agevolativi di cui all'art.63 comma 2 lett.e) del D.Lgs.446/97.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle relative condizioni:

- a) durata 6 anni;
- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale;
- c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato forfettariamente in euro 12.500 euro per l'installazione dell'impianto singolo di cui al punto a) del comma 3, in euro 9.000 euro per gli impianti in co-siting e in euro 6.250 euro per gli impianti in co-sharing. Il canone è commisurato in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2. Per le superfici che superano i 30 mq si applica la tariffa base di cui all'art. 25 e il coefficiente specifico di cui all'art. 28.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea .

6. Si applicano a queste tipologie di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

¹ L'art. 30 bis è stato aggiunto con deliberazione consiliare n. 4 del 22/02/2018.

Art. 31 **Agevolazioni**

1.¹

2. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

3. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 mq. sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1000 sono conteggiati al 10%.

4. Le predette agevolazioni ~~si cumulano fra loro~~ sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

5. La Giunta comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni del canone per particolari occupazioni con finalità di interesse generale.

Art. 32 **Non assoggettabilità**

1. Il comune non assoggetta al pagamento del canone le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all'art. 87.1, lett. C) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) ²
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili, gli accessi a raso e le occupazioni effettuate con passo carrabile

1 L'art. 1: "Il canone, come determinato dall'articolo 29 del presente regolamento, è ridotto, nel rispetto del D. Lgs. n. 507/1993:

- per le occupazioni aventi durata superiori ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, del 50%;
- per le occupazioni temporanee aventi durata superiore a 15 giorni del 50% "

è stato abrogato con delibera del C.C. n. 89 del 20/12/2016.

2 La lett. e) dell'art. 32: "le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;" è stata abrogata con delibera del C.C. n. 89 del 20/12/2016.

- di accesso ai terreni agricoli;
- h) l'amministrazione si riserva di prevedere, anche con apposita delibera di Giunta, la determinazione forfettaria o l'esenzione per particolari iniziative di valorizzazione del territorio comunale che hanno finalità di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, ludica, sportiva e ambientale;
 - i) le occupazioni non superiori a 10 mq. effettuate dai partiti politici, associazioni politiche e organizzazioni sindacali;
 - j) le occupazioni realizzate da organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS), definite dall'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
 - k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili e le occupazioni con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze e celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - l) le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, fisse e retrattili, le fioriere e le tombinature private dei fossi laterali alla strada, che costituiscono ampliamenti della sede stradale; comma modificato dal 1° gennaio 2004 - deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 22 dicembre 2003, esecutiva
 - m) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, porta biciclette e attraversamenti sotterranei con tubi ad uso irriguo;
 - n) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) le occupazioni effettuate per l'esecuzione degli interventi edilizi indicati nell'art. 1.1,2,3 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, purché l'occupazione sia inevitabile per inesistenza di spazio in disponibilità privata, nella superficie minima necessaria per l'utilizzazione del cantiere e per il tempo di attività di questo;

2. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma precedente, resta fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione. Per le occupazioni non superiori a 9 mq, relativamente ad eventi ripetitivi, la richiesta può essere inoltrata anche per più istanze ma non superiori al mese.

3. Sono occupazioni occasionali non soggette al canone quelle effettuate per:

- a) l'esecuzione di traslochi, purché non si protragga per più di 8 ore;
- b) la manutenzione di giardini, purché non si protragga per più di 4 ore;
- c) l'installazione di ponteggi e ripari per manutenzione urgente di edifici, purché non si protragga per più di 12 ore;
- d) lo svolgimento di manifestazioni civiche, religiose, assistenziali, di solidarietà sociale, politiche, sindacali, ricreative di durata non superiore a 1 giorno, purché non comportino cessione di beni o prestazione di servizi per corrispettivo od offerta di denaro;
- e) la sosta occasionale di veicoli nelle aree di circolazione.

4. All'interno di progetti di recupero e/o di valorizzazione commerciale di aree urbane potranno essere previste apposite agevolazioni o esenzioni per le occupazioni di suolo pubblico.

5. Il Comune esonera dal pagamento del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici, le occupazioni temporanee relative alle attività commerciali e artigianali

insediate nel territorio comunale, per la durata massima di 90 giorni nell'anno solare, nel capoluogo e nei centri abitati frazionali, fatta eccezione per i cantieri, le fiere, i mercati e il luna park.

Art. 33

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato con riferimento all'anno solare ed è corrisposto in unica soluzione annuale prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, mediante:

- versamento diretto alla tesoreria comunale;
- su apposito conto corrente postale del Comune.

2. Per le occupazioni permanenti pluriennali il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascuno anno.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione, a parte i casi di rateizzazione.

4. Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfettariamente ed è definita con deliberazione della giunta comunale.

5. Per importi superiori ad € 516,46 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza 31/03, 30/06, 30/09, 31/12.

La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione.

In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.

6. Il canone per l'occupazione sia permanenti che temporanee non è dovuto se l'importo è minore di € 10,33.

Art. 34

Riscossione coattiva e rimborsi

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penalità non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del d. lgs. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed

installazioni abusive.

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

5. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.

Art. 35 Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria d'importo pari al 30 per cento del canone oltre agli interessi legali.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita. Parimenti deve intendersi per omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1) è ridotta al 10 per cento nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di 30 giorni;

4. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 18 del presente regolamento accertate mediante verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 150% del canone evaso previsto per una occupazione legittima di pari area.

E' prevista una sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ad opera dell'occupante abusivo, da imporre da parte del pubblico ufficiale che procede.

4 bis. Le occupazioni abusive, se non diversamente dimostrabile, si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale (come stabilito dall'art. 63 punto g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e seguenti modifiche).

5. Le sanzioni amministrative collegate al canone di occupazione di cui al comma 4 sono irrogate dal funzionario responsabile del Servizio Entrate. L'ufficio notifica l'avviso di contestazione e contestuale irrogazione delle sanzioni e l'interessato può accedere alla definizione agevolata mediante pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di indennità, sanzioni ed interessi entro il termine di 60 giorni dalla notificazione. In tal caso le sanzioni di cui al precedente articolo 4 sono ridotte ad un terzo. La definizione agevolata non si applica per gli avvisi di contestazione emessi per omesso/parziale/tardivo versamento. In caso di mancato versamento entro i termini indicati si procede, entro 5 anni dalla omissione di pagamento, alla riscossione coattiva delle somme richieste secondo le disposizioni vigenti.

5 bis. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da 50,00 euro a 300,00 euro. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale.

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4 e 5 bis non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, comma 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 recante il nuovo Codice della Strada.

Art. 36
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria .

Art. 37
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

Art. 38
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.